

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ❑ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20, in data 10.2.2014, previo accertamento della consistenza delle proprietà immobiliari, situate nel territorio comunale, appartenenti ai singoli consiglieri comunali, al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea diretta, è stata, tra l'altro, adottata, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 12.4.1983, n. 18 e ss.mm.ii., la variante specifica al P.R.G. vigente, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, inerente l'area dell'Hotel Cristallo;
- ❑ il Consiglio Comunale, con successiva deliberazione n. 46 dell'11.8.2014, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L.R. 12.4.1983, n. 18 nel testo in vigore, ha controdedotto all'osservazione pervenuta, secondo quanto indicato nell'apposita scheda allegata alla stessa;
- ❑ con note n. 32811 del 29.8.2014 e n. 37510 del 7.10.2014, le predette deliberazioni consiliari 20/2014 e 46/2014, unitamente agli atti tecnici di variante, sono state, rispettivamente, trasmesse alla Provincia di Teramo e alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo affinché esprimessero il parere di loro competenza;

CONSIDERATO che la Provincia di Teramo, con provvedimento del Dirigente del Settore B7 n. 2971 del 15.12.2014 (Registro di Settore n. 194 del 15.12.2014), acquisito al protocollo generale del Comune il 16.12.2014 al n. 46800, ha ritenuto *"la variante urbanistica inerente l'area dell'Hotel Cristallo compatibile con le previsioni insediative dettate dal vigente ed adottato P.T.C.P., in quanto la soluzione urbanistica proposta non penalizza l'organizzazione e la continuità degli spazi pubblici, anzi permette al Comune di acquisire un'area frontistante il Lungomare Zara, destinata a verde pubblico attrezzato (posta in continuità con altra area di verde pubblico già di proprietà comunale), e permette il potenziamento e la sistemazione di alcune strutture per la mobilità pedonale"*;

CONSTATATO che la Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo, con nota n. 17209 del 7.11.2014, iscritta al protocollo generale del Comune il 14.11.2014 al n. 42679, ai soli fini della variante specifica, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- l'ampliamento della sala ristorante dovrà rispettare le alberature di alto fusto esistenti (pini);
- è esclusa la possibilità di realizzare interrati dove sono presenti alberature di pregio, si consiglia la realizzazione degli stessi sotto le aree da edificare o attualmente asfaltate;
- in caso di effettiva realizzazione di una piscina scoperta (senza manufatti di qualsiasi genere), la stessa dovrà inserirsi organicamente nel lotto, sfruttando gli spazi liberi tra le alberature esistenti;
- nello spazio prospiciente il lungomare Zara, da sistemare a verde, si dovranno salvaguardare le alberature esistenti e, se possibile, incrementarle;

RISCONTRATO che, ai fini della microzonazione sismica, l'area interessata dalla variante ricade in zona LI - Liquefazione;

FATTO PRESENTE che la variante in esame, non si configura quale "piano o programma che possa avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale", in quanto interviene in ambito già edificato e già sottoposto positivamente a VAS in sede di pianificazione generale approvata, per cui non necessita effettuare la verifica di assoggettabilità ovvero la VAS, in considerazione anche di quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che recita "la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni";

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013, la proposta di deliberazione e i relativi allegati tecnici sono stati preventivamente pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Giulianova;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata a carico del bilancio comunale;

RITENUTO di poter approvare definitivamente la variante specifiche al P.R.G. inerente l'area dell'Hotel Cristallo, tenendo conto delle prescrizioni formulate dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la validità e la correttezza dell'azione amministrativa, reso dal Dirigente dell'Area Servizi alla Città ed al Territorio, a norma degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che, allegato a questo atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Dirigente di Ragioneria, a norma degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione, che, allegato a questo atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTI la L.R. n. 18 del 12.4.1983 e ss.mm.ii, il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 in vigore, nonché lo statuto comunale vigente;

Con voti _____ su consiglieri presenti e votanti n. _____;

DELIBERA

- 1) la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della L.R. 3.3.1999, n. 11 e ss.mm.ii., la variante specifica al P.R.G. vigente inerente l'area dell'Hotel Cristallo, predisposta dall'ufficio tecnico comunale, costituita da:
 - stralci planimetrie P.R.G. vigente e modificato;
 - modifica/integrazione alle N.T.A. del P.R.G. vigente;che si allegano al presente atto, rispettivamente, sotto le lettere A) e B), per formarne parte integrante e sostanziale;

- 3) garantire, nella fase esecutiva/attuativa delle previsioni della presente variante specifica al P.R.G., il rispetto delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo, che di seguito si riportano:
- l'ampliamento della sala ristorante dovrà rispettare le alberature di alto fusto esistenti (pini);
 - è esclusa la possibilità di realizzare interrati dove sono presenti alberature di pregio, si consiglia la realizzazione degli stessi sotto le aree da edificare o attualmente asfaltate;
 - in caso di effettiva realizzazione di una piscina scoperta (senza manufatti di qualsiasi genere), la stessa dovrà inserirsi organicamente nel lotto, sfruttando gli spazi liberi tra le alberature esistenti;
 - nello spazio prospiciente il lungomare Zara, da sistemare a verde, si dovranno salvaguardare le alberature esistenti e, se possibile, incrementarle;
- 4) specificare che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata a carico del bilancio comunale;
- 5) dare atto che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013, la proposta di deliberazione e i relativi allegati tecnici sono stati preventivamente pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Giulianova;
- 6) demandare al Dirigente dell'Area Servizi alla Città ed al Territorio l'espletamento di tutti gli atti successivi e conseguenti all'assunzione della presente deliberazione, compresa la trasposizione della presente variante specifica sulle tavole del P.R.G..

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata esecutività alla presente deliberazione;


Con voti _____ su consiglieri presenti e votanti n. _____;

DELIBERA

rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.




IL DIRIGENTE AREA
SERVIZI ALLA CITTA' E AL TERRITORIO
Dott. Ing. Maria Angela Mastroietro



Stralcio di planimetria di P.R.G. - Vigente

Rapp.:1:2.000



Stralcio di planimetria di P.R.G. - Modificato

Rapp.:1:2.000

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONE ALLE NORME TECNICHE
D'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE**

- Eliminare dal comma 1 dell'articolo 3.4.8 delle Norme Tecniche d'Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale il seguente punto:
" *.5 è possibile realizzare una piscina scoperta (oss. n. 97)", in quanto già previsto nell'articolo 2.7.6 bis, comma 2.
- Inserire nella TABELLA ZONA E5 - ATTIVITÀ RICETTIVE AVENTI DESTINAZIONE ALBERGHIERA dell'art. 2.6.5 bis delle Norme Tecniche d'Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale il seguente rigo:

E5.12*	.7	-	4,50	-	Sup. Edificabile max 360 mq con possibilità di realizzare l'edificio sulla linea di confine sud ed est e sul limite di zona per il lato nord
--------	----	---	------	---	--



**Il Dirigente Area Servizi
alla Città ed al Territorio**
(Ing. Maria Angela Mastropietro)